

**MOZIONE PER L'ESTENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE E DELL'ONORARIO DELL'AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA ANCHE SE L'ACCORDO NON È RAGGIUNTO.**

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è stato introdotto dal legislatore per garantire ai cittadini non abbienti, entro determinati limiti oggettivi, il diritto costituzionale alla difesa tecnica in qualsiasi stato e grado del giudizio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario - quando le ragioni addotte non appaiano “*manifestamente infondate*” - nonché nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.) e nel processo penale.

Inoltre tale beneficio è stato esteso in favore della parte non abbiente anche nei procedimenti **di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita, subordinandolo tuttavia al raggiungimento dell'accordo** (D.L. n.28/2010 art. 15 *bis* e D.L. n. 132/2014 art. 11 *bis*) per l'assistenza dell'avvocato al quale è riconosciuto **il compenso di cui all'art. 20, comma 1 bis D.M. 55/2014 ridotto alla metà.**

Da quanto innanzi emerge con evidente chiarezza una incomprensibile ed illegittima disparità di trattamento del cittadino non abbiente ammesso al più volte richiamato beneficio, il quale mentre nella fase giudiziale non dovrà ottenere una sentenza a sé favorevole, nella fase stragiudiziale sarà obbligato a raggiungere un accordo con la controparte al fine di poterne usufruire.

Il D.M. n.150/2023 entrato in vigore lo scorso 15.11.2023 del D.M. n. 150/2023 ha ampliato le materie nelle quali la mediazione è **obbligatoria (i.e. quale condizione di procedibilità per la successiva azione giudiziaria)** introducendo anche modifiche procedurali che si ripercuotono sull'effettivo lavoro prestato dal difensore, quali a titolo esemplificativo:

- la durata (minimo 3 mesi rinviabili dal Giudice a successivi 3 mesi);
- il primo incontro non è più un passaggio meramente valutativo, ma di assistenza effettiva finalizzata al raggiungimento o meno di un accordo sulla questione prospettata;
- i costi: sin dal primo incontro sono dovuti i costi di avvio del procedimento (i.e. indennità all'organismo di mediazione);

Va da sé che tali modifiche, che dovrebbero garantire l'effettività della mediazione specie quando è condizione di procedibilità, pregiudicano sia la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ogni qualvolta l'accordo non si raggiunge, sia il difensore, il quale dopo aver assunto la difesa del beneficiario ed espletato il suo esercizio anche in un lasso di tempo che potrebbe durare sino ai sei mesi non si vedrà corrisposto il compenso al quale ha diritto perché le parti non hanno raggiunto l'accordo.

Si evidenzia che questo Congresso nella XXXV seduta ordinaria di Lecce ha approvato le seguenti mozioni nn.ri 12-29-43-47-52-53-62-82-100-115-151-176-178 tese ad estendere il patrocinio a spese dello Stato nei summenzionati procedimenti stragiudiziali, facultando il difensore a compensare debiti e “crediti professionali” nei confronti dell'Erario anche nell'ipotesi in cui il cliente sia decaduto dal beneficio nel corso del procedimento giudiziale o stragiudiziale.

Da quanto innanzi emerge l'elevata attenzione che l'Avvocatura Italiana ripone sulla tematica esposta, giacché si riverbera inevitabilmente sull'esercizio della professione divenuta negli ultimi anni sempre più complessa e farraginoso anche proprio a causa delle recenti riforme che se da una parte richiedono un professionista formato e specializzato, dall'altra ne decurtano l'onorario, come nella procedura di mediazione obbligatoria, nella quale il compenso è ridotto alla metà o non viene corrisposto – per la difesa della parte non abbiente ammessa al patrocinio a spese dello Stato - in caso di mancato raggiungimento dell'accordo.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato,

**Si chiede che il Congresso voti e approvi la seguente**

**MOZIONE**

Il Congresso Nazionale Forense conferisce mandato all'Organismo Congressuale Forense e al Consiglio Nazionale Forense di promuovere nelle opportune sedi ministeriali e parlamentari la seguente proposta avente ad oggetto l'estensione del pagamento delle spese e dell'onorario dell'avvocato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita al cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo.

*Salerno, 20 Novembre 2023*

Avv. Anna Paola La Vergata  
Delegato Ordine Avvocati di Salerno